



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 4

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA DELLE
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE GIUDIZIARIE E DELLA
LORO PUBBLICITÀ**

80a seduta: mercoledì 29 luglio 2009

Presidenza del presidente BERSELLI

Resoconto stenografico n. 4

2a Commissione permanente

Seduta n.80 del 29.7.2009

Sede IC 0464

INDICE

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), dell'Organizzazione unitaria degli avvocati (OUA), dell'Unione camere penali e dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)

PRESIDENTE	<i>BORZONE</i>
CASSON (<i>PD</i>)	<i>MISSORI</i>
CENTARO (<i>PdL</i>)	<i>ROSSI</i>
D'AMBROSIO (<i>PD</i>)	<i>SILECI</i>
LI GOTTI (<i>IdV</i>)	<i>SPIGARELLI</i>
	<i>STEFANELLI</i>

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD:Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i consiglieri avvocati Marco Stefenelli, Luigi Cardone, Eugenio Cricrì, Andrea Mascherin, Aldo Morlino, Silverio Sica, Giovanni Vaccaro e l'avvocato dell'Ufficio studi Giuseppe Colavitti del Consiglio nazionale forense; gli avvocati Francesco Missori e Livia Rossi dell'Organizzazione unitaria degli avvocati; il vice presidente Renato Borzone, il segretario Lodovica Giorgi e Valerio Spigarelli, il responsabile del Centro studi "Aldo Marongiu", dell'Unione camere penali; il presidente Giuseppe Sileci e il segretario Antonio Volanti dell'Associazione italiana giovani avvocati.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), dell'Organizzazione unitaria degli avvocati (OUA), dell'Unione camere penali e dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)

SILECI. Signor Presidente, intervengo in qualità di presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati. Vorrei anzitutto ringraziare la Commissione per averci consentito di partecipare a questa audizione e di esporre il nostro punto di vista su un disegno di legge che credo stia cuore a

*Resoconto stenografico n. 4**2a Commissione permanente**Seduta n.80 del 29.7.2009**Sede IC 0464*

tutto il Paese, non soltanto all'avvocatura. Noi avevamo già presentato un documento in materia, in occasione di un'audizione svoltasi lo scorso anno dinanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati. Vorremmo ora far riferimento proprio a quel documento, ovviamente aggiornandolo all'esito del lavoro svolto in quel ramo del Parlamento e degli emendamenti apportati all'originario disegno di legge. A tal proposito, manifestiamo apprezzamento per il fatto che alcuni di quegli emendamenti coincidono con i suggerimenti che ci eravamo permessi di indicare in quella sede. Ovviamente consegneremo alla Commissione tale documento, che riflette la posizione ufficiale dell'Associazione.

Mi soffermerò su tre aspetti, che riteniamo particolarmente problematici e sui quali auspichiamo un approfondimento. Il primo aspetto riguarda le prerogative della difesa (ne ha appena parlato l'esponente del Consiglio nazionale forense). Probabilmente all'interno di questo disegno di legge c'è uno squilibrio tra i poteri dell'accusa e quelli della difesa, nella misura in cui non si consente alla difesa di estrarre copia delle documentazioni, dei registri e dei verbali relativi alle trascrizioni delle intercettazioni. Credo che questo sia un aspetto importante, che va sottolineato e rispetto al quale si devono apportare delle misure correttive.

Riteniamo inoltre che si debba fare qualcosa in più per evitare che le conversazioni tra il cliente e l'avvocato possano essere intercettate. L'originario disegno di legge è stato modificato in tal senso; è stato infatti previsto che, nel momento in cui ci si rende conto che si sta svolgendo una conversazione tra cliente ed avvocato (anche se su un'utenza diversa da quella dell'avvocato), l'intercettazione debba essere interrotta. Riteniamo però che debbano essere introdotte disposizioni ancora più rigorose sia sotto il profilo sanzionatorio, sia al fine di evitare che, in ogni caso, queste conversazioni vengano trascritte. C'è infatti il rischio che ciò possa accadere, una volta disposta l'intercettazione; questo ci preoccupa, perché lede, dal nostro punto di vista, un diritto di valore costituzionale, cioè il diritto alla difesa e alla riservatezza di ciò che viene detto tra avvocato e cliente.

Il secondo aspetto che sottopongo all'attenzione della Commissione è quello del quale probabilmente più si discute e si dibatte, ovvero il tema di quali debbano essere le condizioni per ammettere o meno questo strumento di indagine. Riteniamo che la distinzione tra «evidenti indizi di colpevolezza» e «sufficienti indizi di reato» in qualche modo risponda ad un criterio che ha una sua logica e una sua ragion d'essere. Crediamo infatti che sia una scelta saggia e doverosa prevedere, per i reati di maggior

allarme sociale, delle condizioni di ammissibilità che facilitino l'uso di questi mezzi di investigazione. Nello stesso tempo, se il problema è quello di arginare un uso talvolta troppo disinvolto dello strumento, è necessario cambiare qualcosa per quanto concerne le altre ipotesi di reato.

La scelta dell'aggettivo «evidente» rischia però di essere eccessivamente restrittiva: credo dunque che una riflessione sul punto si debba fare, anche perché rispetto alla formulazione originaria della norma c'è stata una modifica, dal momento che si chiede al giudice di motivare adeguatamente le ragioni per cui ritiene necessario fare ricorso allo strumento dell'intercettazione.

L'ultimo aspetto su cui desidero soffermarmi attiene alle sanzioni nei confronti dei giornalisti e dei mezzi di informazione. Questo è probabilmente uno dei temi a cui alludeva il Presidente della Repubblica quando ha auspicato una condivisione, non foss'altro perché si rivolgeva ad una platea di giornalisti in occasione della cosiddetta cerimonia del ventaglio. Non c'è dubbio che si tratta di un aspetto particolarmente delicato, perché sono in gioco interessi, diritti e libertà di valore e rango costituzionale. Crediamo che in alcuni casi eccezionali, ovvero nel caso in cui vengano pubblicati fatti penalmente irrilevanti e che per di più attengono a soggetti totalmente estranei alle indagini, questa condotta

Resoconto stenografico n. 4

2a Commissione permanente

Seduta n.80 del 29.7.2009

Sede IC 0464

debba essere sanzionata: è infatti questo l'unico modo per evitare che privati cittadini possano vedere esposti davanti all'opinione pubblica fatti assolutamente personali. Si tratta di un aspetto di assoluto rilievo, per cui occorre adottare misure che riducano questo rischio.

Fatta questa premessa, crediamo però che un inasprimento delle sanzioni penali o l'introduzione di sanzioni nei confronti dei giornalisti o dei mezzi di informazione debbano essere valutati molto attentamente, perché c'è il rischio di introdurre, magari involontariamente, forme di censura che nel nostro ordinamento non sono consentite se non in casi davvero eccezionali. Ho voluto soffermarmi sui tre punti che a noi sembrano maggiormente problematici; per il resto, faccio rinvio al documento che consegneremo al termine dell'audizione.

SILECI. Mi soffermerò su due temi in particolare: la questione della scelta tra il termine «colpevolezza» e il termine «reato» e quella del cosiddetto doppio binario. Inizio con una domanda retorica, chiedendo se siamo o meno d'accordo sul fatto che in questi anni si è abusato dello strumento delle intercettazioni: a quanto pare, la risposta è affermativa. Attualmente la legge prevede che si possa disporre di questo strumento in presenza di gravi indizi di reato. Dunque, se dobbiamo introdurre dei correttivi, su qualche parte del testo dobbiamo intervenire e se il concetto di «grave indizio di reato» ha fino ad oggi costituito, nella sua interpretazione oggettiva o soggettiva, una maglia troppo larga, forse è lì che bisogna incidere.

A questo punto, signor Presidente, onorevoli senatori, sposterei l'attenzione su un altro termine, ovvero sul termine «indizio». Parlare di indizio non è affatto uguale a parlare di «prova». Dunque se si decide che, in presenza di un indizio di colpevolezza - che non è una prova di colpevolezza - un magistrato può disporre un accertamento di indagine avvalendosi dello strumento dell' intercettazione, si stabilisce un criterio che a nostro avviso salvaguarda tutto e tutti. Poi si può discutere se gli indizi dovranno essere, ad esempio, «sufficienti»: il termine «evidenti» mi sembra troppo restrittivo, anche perché, come diceva bene il senatore

Resoconto stenografico n. 4

2a Commissione permanente

Seduta n.80 del 29.7.2009

Sede IC 0464

Centaro, nel passaggio alla Camera dei deputati la normativa è stata modificata, prevedendo che il magistrato specifichi le ragioni per cui si dispone l'intercettazione.

PRESIDENTE. Qual è dunque la sua proposta?

SILECI. Apprezziamo la scelta dell'impostazione soggettivizzante, perché può consentire un uso più oculato dello strumento di indagine.

PRESIDENTE. Lei propone dunque di lasciare l'attuale formulazione.

SILECI. Ho delle perplessità sull'utilizzo del termine «evidenti».

PRESIDENTE. Potrebbe essere preferibile parlare di «gravi indizi di colpevolezza»?

SILECI. Sarebbe un formulazione peggiore. Propongo invece di utilizzare l'espressione «sufficienti indizi di colpevolezza». Parlare di «gravi indizi di colpevolezza» presuppone infatti un quadro accusatorio molto più delineato

e definito. Il termine «evidente» si situa ad un gradino intermedio, mentre il termine «sufficiente» è ad un gradino ancora inferiore.

Per quel che riguarda la questione del doppio binario, se con questo termine intendiamo la disparità di trattamento dinanzi alla giustizia tra i cosiddetti colletti bianchi e gli immigrati, siamo d'accordo con la posizione espressa dall'Unione camere penali, perché di fronte alla giustizia e al processo dobbiamo essere tutti uguali. Di fronte a reati di particolare allarme sociale, però, quali i reati di terrorismo, di mafia, di criminalità organizzata, prevedere dei criteri più elastici per l'uso delle intercettazioni a nostro avviso non attenta ai diritti dei cittadini, proprio perché sul piatto della bilancia pesano interessi tra loro contrapposti e parimenti meritevoli di tutela. Se attraverso l'utilizzo di un'intercettazione si riesce, ad esempio, a prevenire una strage, venendo a conoscenza delle intenzioni di un criminale, il cosiddetto doppio binario si rivela molto utile nell'interesse della comunità.